



CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 95 DEL 25/03/2024

OGGETTO: Bilancio di previsione 2024-2026 - Approvazione del programma per l'affidamento di incarichi di collaborazione. (Art. 3, comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244). Proposta al Consiglio Comunale.

L'anno duemilaventiquattro, addì venticinque, del mese di Marzo alle ore 19:04, presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco Avv. MASCARO PAOLO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	MASCARO PAOLO	SI
VICE SINDACO	BEVILACQUA ANTONELLO	SI
ASSESSORE	VACCARO LUISA	SI
ASSESSORE	ZAFFINA SANDRO	SI
ASSESSORE	STELLA FRANCESCO	SI
ASSESSORE	MURACA LUIGI FRANCESCO	SI
Presenti n° 6		Assenti n° 0

Partecipa il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. MASCARO PAOLO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

L'Assessore delegato,

Richiamati:

il TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i;
l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
il Regolamento Comunale di contabilità;
l'art. 43 dello Statuto;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 19.09.2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025 ;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 19.09.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023/2025;
la deliberazione di Giunta comunale n. 342 del 29.11.2023 ad oggetto: Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025. Approvazione.

Attesa la competenza del Consiglio Comunale attribuita dall'articolo 42 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000;

Vista l'istruttoria predisposta

**Propone alla Giunta Comunale
di proporre al Consiglio Comunale
l'adozione della presente deliberazione**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per esigenze di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione delle esigenze di ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e delle relative modalità di affidamento:

- all'articolo 3, comma 55, ha disposto che *“l'affidamento da parte degli enti locali di contratti di collaborazione incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all'amministrazione, può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- all'articolo 3, comma 56, ha demandato al regolamento di organizzazione dell'ente l'individuazione di limiti, criteri e modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei;

Visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”*, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale:

all'articolo 46, comma 2, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 55, della legge 24/12/2007, n. 244, ha previsto che l'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali possa avvenire solo per attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio comunale;
all'articolo 46, comma 3, mediante la sostituzione integrale dell'articolo 3, comma 56, della legge 24/12/2007, n. 244, ha demandato al bilancio di previsione dell'ente la fissazione del limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, lasciando al regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli incarichi;

Atteso che la disciplina dell'affidamento degli incarichi di collaborazione da parte degli enti locali contenuta nel decreto legge n. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) ha rafforzato il ruolo della programmazione

consiliare, estendendo l'ambito del programma a tutte le tipologie di incarichi e non più solamente agli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Visto l'art. 7, c. 6, D. Lgs.n. 165/2001 che recita: “6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità’:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. (...).”.

Preso atto, inoltre, che l'art. 7, c. 5-bis, D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, prevede che è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Inoltre, lo stesso comma prevede che i contratti posti in essere in violazione di tali disposizioni sono nulli e determinano responsabilità erariale, così come i dirigenti che sono responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non può essere erogata la retribuzione di risultato;

Considerato che:

il programma per l'affidamento degli incarichi deve dare prioritariamente conto degli obiettivi e delle finalità che si intendono raggiungere mediante il ricorso a collaborazioni esterne e della loro stretta coerenza e pertinenza con i programmi e progetti con altri atti di programmazione generale dell'ente (DUP);

la previsione dell'affidamento degli incarichi di collaborazione nell'ambito dello specifico programma del consiglio comunale costituisce un ulteriore requisito di legittimità dello stesso, oltre a quelli già previsti dalla disciplina generale contenuta nell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii;

possono essere comunque affidati, anche se non previsti nel programma consiliare, gli incarichi previsti per attività istituzionali stabilite dalla legge, intendendosi per tali quelli connessi a prestazioni professionali per la resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, qualora non vi siano strutture od uffici a ciò deputati;

Ritenuto quindi necessario, con il presente provvedimento, approvare il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione relativo all'anno 2024;

Vista le note del 20.03.2024 del Dirigente del Settore Gestione e valorizzazione del patrimonio e del

territorio comunale e del Dirigente del Settore Governo del Territorio con le quali hanno richiesto il fabbisogno degli incarichi di collaborazione da affidare per il periodo di riferimento, quantificato per come segue:

- non superiore ad Euro 20.000,00 per il Settore Gestione e valorizzazione del patrimonio e del territorio comunale;
- non superiore ad Euro 40.000,00 per il Settore Governo del Territorio.

Visto l'allegato programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, redatto ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e ritenuto conforme ai programmi e progetti per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente;

Richiamato infine l'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), i quali hanno introdotto ulteriori limiti al conferimento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza nonché degli incarichi di collaborazione, parametrati sull'ammontare della spesa di personale dell'amministrazione conferente, come risultante dal conto annuale del personale relativo all'anno 2012;

Visti:

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 165/2001;

lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa alla quale espressamente si rinvia, il programma per l'affidamento degli incarichi di collaborazione per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 46, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

di dare atto che:

potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel presente programma, qualora siano necessari per l'acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell'ente, previo accertamento dell'assenza di strutture o uffici a ciò deputati;

sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del quadro economico dell'opera da realizzare;

l'affidamento degli incarichi indicati nel programma compete agli organi gestionali, i quali vi provvederanno nel rispetto della disciplina generale nonché delle specifiche disposizioni contenute nel regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

di trasmettere il presente atto ai responsabili dei servizi per i successivi provvedimenti;

di demandare alla delibera di approvazione del bilancio di previsione l'individuazione dei limiti di spesa per il conferimento degli incarichi di collaborazione di cui all'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, e all'articolo 14, commi 1 e 2 del decreto legge n. 66/2014, conv. in legge n. 89/2014;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs 267/00 per dare immediata esecuzione agli adempimenti successivi.

PARERI AI SENSI DELL'ART.49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dirigente del SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del Dgs. 267/2000 esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione **n.ro 543 del 22/03/2024**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** in data **25/03/2024**.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto dirigente del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione **n.ro 543 del 22/03/2024**.

Parere firmato dal Dirigente **Dott.ssa AIELLO NADIA** in data **25/03/2024**.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 543 del 22/03/2024;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 95 del 25/03/2024

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Avv. MASCARO PAOLO

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 887

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Avv. PROVENZANO SIMONA** attesta che in data **26/03/2024** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **Avv. PROVENZANO SIMONA** il **26/03/2024**.

La Delibera di Giunta è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.